

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 57691 del Registro di Segreteria
promosso PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

contro

BARELLI PAOLO (C.F. BRLPLA54H07H501H) nato a Roma il 7
giugno 1954 e residente in Roma, via delle Tre Madonne, n. 14,
elettivamente domiciliato in Roma, al viale Liegi n. 32, presso lo
studio dell'Avv. Prof. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F), dal
quale è rappresentato e difeso, unitamente anche all'Avv. Filippo
Degni, giusta procura anche disgiunta in calce all'atto d'appello
(p.e.c. aristidepolice@ordineavvocatiroma.org)

e nei confronti di

- CONI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro



tempore, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dal

Prof. Avv. Angelo Clarizia – non costituito;

– MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis nel primo
grado di giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato – non
costituito.

avverso

la sentenza n. 113/2020 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio, depositata in data 26 febbraio 2020.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 marzo 2022, con
l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice
dott.ssa Maria Cristina Razzano, il rappresentante della Procura
Generale nella persona del V.P.G. dott. Luigi D'Angelo e gli Avvocati
Prof. Aristide Police e Filippo Degni per l'appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di
causa.

Ritenuto

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio ha rigettato la domanda risarcitoria promossa nei
confronti del dott. Barelli Paolo, quale Presidente e legale
rappresentante della FIN – Federazione Italiana Nuoto, all'epoca dei
fatti, per aver causato l'indebito rimborso della somma di euro
825.978,70, corrispondente alle fatture relative ai costi di intervento
straordinario sulla piscina del Foro Italico, già precedentemente



finanziate con autonomo contributo del MEF.

La Sezione territoriale ha ritenuto non sussistente il danno, in quanto ampiamente compensato dal vantaggio conseguito per effetto di innumerevoli interventi eseguiti su altri impianti, al punto da poter concludere che alcun sviamento del finanziamento pubblico si sarebbe verificato; in ogni caso, avrebbe ritenuto l'illecito non imputabile al legale rappresentante della Federazione che avrebbe agito in nome e per conto della stessa, e, comunque, non sussistente l'elemento soggettivo.

Avverso la sentenza, ha interposto appello la Procura regionale, la quale lamenta:

1) "omissione di pronuncia e violazione del principio generale processuale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.); doppio finanziamento e sviamento del finanziamento".

I giudici di primo grado sarebbero incorsi nella violazione del principio processuale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo pronunciato in ordine alla insussistenza della fattispecie di sviamento dei contributi pubblici in luogo del "doppio pagamento" dedotto in citazione. Il *petitum* sarebbe stato chiaramente circoscritto "*al pagamento in favore di CONI di doppia fatturazione di importi già onorati da FIN attraverso contributi statali già ricevuti (MEF), o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa*", e l'oggetto del giudizio non avrebbe mai riguardato la corretta gestione del finanziamento.



2) *“contraddittorietà della motivazione; sussistenza della condotta di danno”.*

Il collegio di prime cure avrebbe accertato: a) la sussistenza di “disordine contabile, irregolarità amministrative e approssimazione”; b) la presentazione delle “stesse fatture per giustificare i diversi finanziamenti contabili”; c) la scorrettezza del comportamento della Federazione, in nome e per conto della quale avrebbe pacificamente agito il Barelli “sia nella stipulazione della transazione sia nella successiva esecuzione”. Nonostante tali incontestate premesse, avrebbe poi dichiarato la mancanza di nesso “di causalità”, in quanto il Presidente non avrebbe conseguito alcun vantaggio in prima persona. In realtà, il Barelli sarebbe stato il sottoscrittore (“cosciente e volontario”) della dichiarazione di avvenuto incasso ed impiego del contributo MEF, della successiva convenzione FIN-CONI Servizi s.p.a., e, infine, della transazione tra tali ultimi enti. L’operato dell’appellato non sarebbe stato mai stato disconosciuto dalla FIN in nessuna sede, né amministrativa né giudiziaria, con imputazione a quest’ultima degli effetti che dai menzionati atti sarebbero scaturiti. La sentenza si manifesterebbe intrinsecamente contraddittoria, laddove pur ammettendo che “un danno vi è stato per il CONI”, conclude nel senso che lo stesso sarebbe “*stato provocato dalla Federazione Nuoto e non dal convenuto*”.

3) *“violazione di legge (artt. 18 e 19 cod. civ.) – contraddittorietà della motivazione sulla carenza di legittimazione passiva del convenuto Barelli”.*



La sentenza avrebbe pronunciato sul “difetto di legittimazione passiva” del convenuto Paolo Barelli rilevando che, per ritenerlo ‘personalmente’ responsabile, sarebbe stato necessario provare che questi avesse agito *ultra vires*. A ben vedere, ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto, compete al Presidente la rappresentanza generale dell’area tecnico-sportiva e la rappresentanza legale della Federazione e la firma degli atti federali.

La disciplina delle associazioni con personalità giuridica, quale è la FIN, prevede che le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza del Presidente sono inopponibili se non risultano iscritte al Registro, e, nella fattispecie, nulla risulta dalla visura camerale di F.I.N. (P.IVA 01384031009). Peraltro, l’appellato avrebbe adottato condotte idonee a integrare l’illecito contestato e, pertanto, alcun difetto di legittimazione passiva sussisterebbe, in quanto proprio al Presidente Barelli andrebbe ricollegato l’evento dannoso che è scaturito dal doppio rimborso delle medesime fatture, dallo stesso richiesto in sede transattiva. Elementi probanti in tal senso sarebbero rinvenibili nell’ordinanza del GIP penale del 20.03.2015, laddove, pur disponendo la parziale archiviazione (mancando il dolo penalmente rilevante), avrebbe esposto tutte le circostanze emergenti dagli atti, indicative di una condotta del Presidente Barelli consapevole e orientata a conseguire il rimborso, a carico del bilancio di CONI Servizi s.p.a., di spese che erano già state oggetto di preventivo finanziamento diretto da parte del MEF. In merito alla responsabilità diretta degli amministratori e legali rappresentanti di soggetti



giuridici percettori di finanziamenti pubblici, congiunta o disgiunta, il Procuratore regionale appellante richiama la giurisprudenza nomofilattica più recente della Suprema Corte di cassazione (n. 111/2020) che avrebbe riaffermato la piena giurisdizione della magistratura contabile.

Conclude, pertanto, per l'accoglimento del gravame e la riforma integrale della sentenza, con vittoria di spese di giustizia del doppio grado.

Con atto pervenuto in data 28 febbraio 2022, si è costituito in giudizio Barelli Paolo, patrocinato come in atti, che ha chiesto la reiezione del gravame, in considerazione della totale infondatezza dei relativi motivi e della compiuta e condivisibile ricostruzione, in fatto e in diritto, della vicenda da parte del primo giudice.

In relazione al primo motivo di censura, ha ribadito che non vi sarebbe stata alcuna omissione di pronuncia, né travisamento del contenuto della domanda della Procura regionale, in quanto il denunciato doppio finanziamento avrebbe formato oggetto d'indagine da parte del Giudice di prime cure, che ne avrebbe poi escluso ogni rilevanza. La contestata responsabilità amministrativo-contabile sarebbe stata ritenuta non sussistente per le plurime ragioni, correttamente evidenziate in sentenza.

In primo luogo, il contributo non avrebbe avuto alcun vincolo di esclusività, né avrebbe incluso prescrizioni particolari circa le modalità e/o i tempi di utilizzo, forme di rendicontazione delle spese o contabilità separata: l'unica condizione per la sua concessione



sarebbe stata la destinazione dei fondi, da impiegarsi per interventi presso gli impianti natatori dotati di 'Piscina Olimpica'. Non sarebbero stati specificati gli interventi da realizzare con il fondo pubblico (se per lavori di costruzione di nuove piscine olimpioniche, ovvero se per l'ammodernamento di quelle esistenti, ovvero altri interventi strumentali), né gli impianti sui quali intervenire, e neppure sarebbero state precluse ulteriori contribuzioni che, a diverso titolo, la Federazione avrebbe potuto percepire e/o comunque impiegare per le medesime finalità. In altri termini, il contributo avrebbe costituito una sovvenzione a fondo perduto per la realizzazione di interventi in vista di un evento sportivo d'interesse nazionale.

In secondo luogo, FIN avrebbe speso, per gli interventi eseguiti presso gli impianti natatori dotati di Piscina Olimpica, una somma complessivamente pari ad oltre euro 4,8 milioni, di gran lunga superiore a quella del contributo concesso, senza considerare poi le ulteriori spese dettagliatamente illustrate nel parere del Prof. Michele Pizzo, comunque riconducibili ad interventi eseguiti presso gli impianti natatori dotati di 'Piscina Olimpica' (i.e. utenze elettriche, canoni locativi, servizi di funzionamento, manutenzioni, spese per materiale di consumo e altri oneri). Non solo, quindi, la Federazione avrebbe correttamente impiegato le risorse oggetto di finanziamento, fornendo apposita attestazione al MEF, ma avrebbe pure fatto fronte a consistenti spese aggiuntive, evidentemente resesi necessarie in considerazione dello stato degli impianti che la FIN aveva acquisito in



gestione dopo il 2005.

Infine, la Procura regionale appellante avrebbe omesso di considerare che il contributo pubblico concesso a FIN, una volta erogato, sarebbe entrato a far parte del complessivo patrimonio del beneficiario, contribuendo ad accrescere la sua consistenza iniziale e formando con esso un insieme unitario. Rispetto a tale circostanza, quindi, sarebbe del tutto indifferente quali specifici lavori FIN avrebbe dovuto realizzare proprio con i fondi ministeriali, considerata, peraltro, l'assenza di peculiari obblighi di destinazione o di rendicontazione delle spese. Il denaro, del resto, sarebbe il bene fungibile per eccellenza, sicché sarebbe impossibile imputare le risorse pubbliche all'uno o all'altro intervento. Come correttamente rilevato in sentenza, l'errata imputazione delle risorse potrebbe essere sintomo di un disordine contabile del tutto irrilevante.

In conclusione, la tesi della duplicazione del rimborso avrebbe potuto trovare riscontro soltanto nell'ipotesi in cui FIN avesse eseguito lavori per un importo esattamente pari al contributo pubblico di euro 2,1 milioni e, per quegli stessi lavori, avesse ottenuto un credito da Coni Servizi in sede transattiva. L'ipotesi sarebbe, tuttavia, smentita dalla stessa archiviazione disposta in sede penale, dimostrando con ciò che il Barelli avrebbe correttamente impiegato il contributo pubblico.

Le fatture che FIN avrebbe esibito in sede di transazione, per i lavori di manutenzione straordinaria sul Foro Italiceo, ben avrebbero potuto essere contabilizzate direttamente a carico di Coni Servizi e a credito di FIN, senza transitare sul conto economico, né sul contributo



statale. Tuttavia, Coni Servizi avrebbe rimborsato con grave ritardo tali costi, con la conseguenza che FIN avrebbe preferito non iscrivere in bilancio un credito potenzialmente incerto, in coerenza con i principi di prudenza e di veritiera e corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio.

Parimenti infondati sarebbero il secondo e il terzo motivo di gravame, con il quali il Procuratore regionale avrebbe tentato di rimediare alle lacune dell'atto introduttivo. Il *thema decidendum* verterebbe esclusivamente sull'asserita duplicazione di pagamenti, resterebbe esclusa ogni ipotesi di dolosa distrazione di fondi: proprio per questo, tuttavia, non potrebbe dirsi interrotto il nesso di immedesimazione organica, con l'effetto, di cui hanno preso atto i giudici territoriali, di elidere ogni profilo di responsabilità dell'odierno appellato, il quale, pur nell'ipotesi in cui avesse agito per mera colpa grave, avrebbe dovuto imputare ogni conseguenza in capo all'ente beneficiario.

Sarebbe dunque da confermare la carenza di legittimazione passiva, mentre del tutto fuorviante sarebbe il richiamo di quella giurisprudenza di legittimità che estende la responsabilità amministrativa anche agli amministratori e legali rappresentanti di società destinatari di contributi sul presupposto che questi abbiano agito con dolo. Si conclude per il rigetto del gravame e refusione delle spese del grado.

All'udienza odierna, sentito il rappresentante della Procura generale e i procuratori presenti per l'appellato, che si sono riportati alle conclusioni rassegnate, la causa è passata in decisione.



Rilevato in

DIRITTO

1.L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2. Il *thema decidendum* è stato esattamente perimetrato dalla Procura regionale, sin dall'atto introduttivo, nel doppio pagamento delle medesime fatture in favore della FIN. Il danno erariale dedotto scaturisce dalla stipula di una "transazione illegittima", in quanto viziata dall'assunzione e consequenziale riconoscimento di debiti inesistenti. La vicenda in esame si snoda lungo un consistente arco temporale che può essere distinto in diversi segmenti.

2.1. Con decreto ministeriale del 18 marzo 2005, successivamente modificato con d.m. 7 marzo 2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito degli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, riconosceva alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) un contributo pubblico, per un importo complessivo pari ad euro 2.100.000,00, ripartito in quattro rate per le annualità dal 2005 al 2008. Il contributo veniva concesso ai fini della realizzazione dell'intervento denominato genericamente "Piscina olimpica Roma", con netto ed esplicito riferimento alla necessità che gli interventi programmati riguardassero il Comune di Roma, da effettuarsi presso impianti natatori dotati di piscine olimpiche di dimensioni conformi agli standard internazionali previsti per la categoria di competizioni di vertice, senza null'altro prevedere. Risulta provato e ammesso



dallo stesso Barelli che la Federazione ha poi imputato ai fondi ministeriali tutti gli interventi sugli impianti natatori, anche collocati in diverse “circostrizioni” della città di Roma (tali erano definiti i “Municipi” prima dell’istituzione di Roma Capitale), e cioè quelli diretti alla costruzione *ex novo* della Piscina Comunale di Ostia, della Piscina Comunale di Pietralata, della Piscina Comunale Valco San Paolo - oltre a quelli sulla Piscina del Foro Italico e dello Stadio del Nuoto, già esistenti - tutti aventi le caratteristiche di “piscine olimpiche” cioè idonee a competizioni agonistiche.

Come precisato dallo stesso appellato, stando alle previsioni del decreto di concessione del contributo, il beneficiario avrebbe dovuto presentare annualmente un’attestazione per l’erogazione del contributo con contestuale dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. In atti risulta versata una dichiarazione a firma del Barelli, datata 16/11/2012, con la quale si attestava, *ex post*, che l’intero contributo di euro 2.100.000 è stato ‘effettivamente’, ‘integralmente’ e ‘regolarmente’ destinato al raggiungimento delle finalità “individuate nel d.m. 7 marzo 2006”. Si tratta di un’autocertificazione postuma, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, a fronte dei versamenti già incassati nel corso del quadriennio (euro 850.000/00 nel 2005, euro 461.000/00 nel 2006, euro 442.000/00 nel 2007, euro 347.000/00 nel 2008). Questa prima fase, dunque, si è conclusa con la pacifica destinazione del Fondo a opere attinenti agli obiettivi indicati nei citati decreti



ministeriali, nell'ambito di un rapporto di sovvenzionamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, cessato nel 2008, entro i limiti temporali ed economici prefissati.

2.2. Ben distinta è la fase apertasi con la stipula, in data 9 marzo 2006, della Convenzione tra Coni Servizi S.p.A. e Federazione Italiana Nuoto per la concessione a quest'ultima della gestione dello Stadio del Nuoto, delle piscine del Foro italico e della Piscina dello Stadio Flaminio. L'oggetto e i soggetti del nuovo rapporto erano completamente diversi da quelli che avevano contraddistinto il finanziamento MEF, poiché l'accordo riguardava la gestione di beni esistenti (e non futuri, come le citate piscine costruite nelle diverse circoscrizioni), nell'ambito di una concessione di servizi da parte di un soggetto diverso dal Dicastero economico (ossia la società 'CONI Servizi', che, sebbene partecipata dal MEF, ha distinta personalità giuridica e autonomia patrimoniale). In tale tessuto negoziale erano definiti con chiarezza i reciproci oneri: da un lato, gli impianti erano concessi, per la durata di sei anni (rinnovabili), nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti, alla Federazione Italiana Nuoto per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, per converso, quest'ultima si impegnavo a versare a CONI Servizi la somma (lorda e onnicomprensiva) di euro 430.000,00, oltre IVA, per ciascun anno di durata della concessione stessa, accollandosi al tempo stesso *“tutte le spese di manutenzione ordinaria, riscaldamento, luce, acqua, telefono, imposte, tasse e in generale tutte le spese di gestione degli impianti, concessi in uso e gestione, così come le operazioni di pulizia,*



disinfezione e disinfestazione dei locali e degli impianti, nonché l'approntamento e lo smontaggio delle attrezzature” (art. 7). CONI Servizi si impegnava, inoltre, a “effettuare a propria cura e spese la manutenzione straordinaria degli impianti e di tutte le parti ed aree concesse” intendendo di comune accordo che per “interventi di manutenzione straordinaria” si dovessero considerare “gli interventi di cui all'art.31, lett. b) e lett. c) della legge n. 457/78”, nonché “effettuare a propria cura e spese i lavori di ristrutturazione degli impianti descritti nell'unito allegato n.2, compresi i lavori necessari per adeguamenti normativi” (art. 8). Era, tuttavia, previsto che ogni variazione o modifica degli impianti concessi, esulante dalla manutenzione ordinaria, dovesse essere soggetta alla preventiva autorizzazione della CONI Servizi o del Comune di Roma, secondo le rispettive titolarità.

Per inquadrare esattamente la natura della Convenzione in esame, occorre rimarcare che l'art. 2 del d.l. n. 138/2002 aveva stabilito che l'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articolasse negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ma, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvalsesse della società per azioni denominata “CONI Servizi spa”, il cui pacchetto azionario era interamente attribuito, ex lege, al Ministero dell'economia e delle finanze. Oltre alla designazione del presidente della società e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, al Comitato spettavano penetranti controlli gestionali sì da consentire di inquadrare la società CONI



Servizi tra quelle 'strumentali', ossia un semplice modulo organizzativo, avente veste societaria, preposta all'esercizio di attività pubbliche e finalizzata al perseguimento del medesimo scopo pubblico proprio dell'ente di cui costituisce promanazione: la promozione dello sport. In vista della realizzazione di tale obiettivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183), alla società erano conferiti in usufrutto, tra gli altri, i beni immobili facenti parte del complesso del Foro Italo, tra cui lo Stadio del nuoto e le Piscine. Al tempo stesso, risulta in atti che la menzionata società aveva, all'epoca dei fatti, stipulato un Protocollo di intesa con il Comune di Roma per gestione della Piscina dello Stadio Flaminio, con facoltà di concederne a terzi l'uso.

In tale quadro normativo e fattuale, si comprende la legittimazione attiva di CONI Servizi s.p.a. a gestire i detti impianti (in qualità di usufruttuaria degli stessi) e l'accordo stipulato a tal fine con la Federazione Italiana Nuoto, da qualificarsi come "concessione di servizi". La giurisprudenza amministrativa ha costantemente definito tale l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici - anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c. - allorquando siano essi destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, non essendo "sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma, per l'appunto, della concessione di servizi" (Cons. Stato, V, 28 gennaio



2021, n. 858; id. 18 agosto 2021 n. 5915). Ne consegue che FIN, già dotata di duplice veste - pubblicistica per le attività svolte quale organo del CONI, e privatistica per le attività sue proprie, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999 - non solo è rimasta assoggettata a penetranti poteri di indirizzo e controllo da parte del CONI, *“in ragione della valenza pubblicistica dell'attività sportiva”* (in termini Cass. civ. Sez. Un. ass. civ. Sez. Unite ord., 31 luglio 2012, n. 13619), ma è stata, vieppiù, investita di specifiche funzioni marcatamente pubblicistiche, in quanto concessionaria di un servizio, quali la promozione, la diffusione e l'organizzazione di attività sportive connesse al nuoto, rispetto agli impianti oggetto di controversia.

2.3. La terza fase viene inaugurata con la stipula dell'accordo transattivo del 9 aprile 2013, volto a definire in via bonaria il contenzioso insorto tra CONI Servizi s.p.a. e FIN, esclusivamente in relazione all'inadempimento della Convenzione di cui sopra. In particolare, sono stati riconosciuti, transattivamente, alla CONI Servizi S.p.A. crediti per complessivi euro 5.116.074,00 (oltre IVA) e alla FIN, un controcredito pari a euro 1.508.239,67 oltre IVA, anche per i lavori e gli interventi di cui alla lett. m) dell'atto, ossia quelli effettuati sugli impianti delle Piscine del Foro italico, a partire dal 2006. Tale cifra è stata portata in compensazione del maggior credito vantato da CONI Servizi, previa verifica sulla fatturazione da esibirsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (art. 5).



2.4. La quarta fase ha inizio proprio all'indomani delle verifiche effettuate dalla società concedente. A seguito dell'esposto datato 16/09/2013, infatti, CONI avviava un ampio audit, di carattere amministrativo-contabile, presso la Federazione, dal quale emergeva che la stessa aveva ricevuto una doppia contribuzione, finanziata con risorse statali, in relazione ai medesimi lavori effettuati nell'impianto natatorio del Foro Italico di proprietà di Coni Servizi. In particolare, l'Ufficio di Vigilanza evidenziava che, come dedotto in citazione, n. 23 fatture (7 FIN e 16 Finplus) per un valore complessivo riconosciuto nella transazione 2013 di euro 845.729,94 (al netto dell'IIVA) erano già state imputate ai fondi MEF. Di qui il doppio pagamento oggetto di causa.

3. La ricostruzione della vicenda nei termini di cui sopra delinea un duplice registro seguito dalle autorità pubbliche: da un lato FIN è stata diretta beneficiaria di contributi pubblici per la valorizzazione di beni *lato sensu* "culturali", tra i quali possono essere ricompresi anche gli impianti natatori, posta la finalità ricreativa e ludica perseguita da tutte le attività sportive; dall'altro, la stessa Federazione è divenuta, in forza dell'accordo negoziale, concessionaria di un pubblico servizio, ossia la gestione di determinati impianti natatori, situati nel Comune di Roma.

3.1. La fattispecie dannosa non si è perfezionata nell'ambito del primo troncone: si deve dare per scontato che quelle risorse sono state effettivamente e in gran parte utilizzate per la realizzazione delle opere, nell'ambito dei finanziamenti statali. Non sono, pertanto,



dirimenti le illusioni sullo sviamento del contributo statale. Si può soltanto constatare che, in assenza di espresse indicazioni e puntuali verifiche, la FIN ha potuto contabilizzare il finanziamento ex d.m. 18/03/2005, nell'esercizio di riscossione delle relative somme da parte del MEF, in conto "Risconti passivi", tramite la scrittura Banca c/Risconti passivi, registrata al momento dell'incasso, quindi in un momento temporale precedente rispetto a quello dell'utilizzo del contributo per la copertura del costo, per poi, successivamente, utilizzare il conto "Risconti passivi", nell'esercizio in cui la stessa Federazione ha sostenuto il costo correlato alle somme ricevute dal MEF, a copertura economica di tale onere. C'è stato, in sostanza, uno sfasamento temporale che ha mutato la natura del contributo da finanziamento a vera e propria anticipazione, avendo consentito alla beneficiaria di coprire, con i fondi erogati nel quadriennio 2005-2008, costi sostenuti solo successivamente: la certificazione a firma del Barelli risale, infatti, al 2012, quando è stato raggiunto il tetto massimo finanziato (pari a euro 2.100.000,00). Un'analisi dettagliata delle scritture contabili relative agli esercizi 2009-2011 è contenuta nella relazione del Prof. OMISSIS e trova ulteriore conferma nella relazione dell'Ufficio Vigilanza, che ha, altresì, rilevato come una porzione degli interventi, proprio sugli impianti in gestione alla FIN, è stata effettuata da Finplus (ossia da una società partecipata), alla quale risulta girocontata una parte del contributo statale ex d.m. 18/03/2005, nel corso degli esercizi 2008-2010, per complessivi euro 1.321.349,72.



3.2. La responsabilità amministrativa per cui è causa è, invece, da collocare temporalmente nel secondo troncone e, in particolare, nella fase transattiva, in quanto derivata dalla falsa rappresentazione della realtà - mediante il “gonfiamento” di poste creditorie in capo a FIN, sulla scorta di documentazione contabile non pertinente - tale da indurre in errore la società CONI Servizi, nel calcolo del dare-avere inserito nel contesto transattivo. Nell'importo di euro 1.508.240,00 - riconosciuto nella transazione del 2013, a compensazione dei crediti vantati da CONI Servizi s.p.a. nei confronti della Federazione - figurano, infatti, costi (pari a complessivi euro 845.729,94, IVA esclusa) che FIN ha dichiarato di aver sostenuto negli esercizi precedenti al 2013 sulle piscine in concessione e che, invece, - come emerso dall'analisi della contabilità di FIN e Fin Plus operata dall'Ufficio Vigilanza - erano stati oggetto di copertura con i fondi MEF percepiti tra il 2005 e il 2008.

L'importo è danno erariale, concreto e attuale.

4. Il danno erariale è concreto, in quanto corrisponde, infatti, alla perdita economica che la CONI Servizi ha subito per effetto del riconoscimento, in via transattiva, di crediti della FIN inesistenti, in quanto corrispondenti a somme già coperte dal finanziamento MEF.

4.1. Il “doppio pagamento” non è stato oggetto di contestazione, in quanto l'odierno appellato non ha mai disconosciuto la doppia utilizzazione delle medesime fatture; né avrebbe potuto farlo, considerato che la ricostruzione documentale è puntuale e il riscontro inconfutabile. Le argomentazioni difensive sono state



piuttosto incentrate sul maggior valore delle opere realizzate dalla FIN per un importo complessivo di euro 4.414.431,31 (al lordo di IVA): si tratta di asserzioni prive pregio.

La cifra, come risulta dalla relazione del Prof. P. (consulente dell'appellato), comprende, ancora una volta, non solo i lavori effettuati da FIN e Finplus sulle piscine del Foro Italico, ma anche le opere realizzate nelle circoscrizioni di Ostia, Pietralata e Valco Sanpaolo, secondo la seguente tabella di sintesi:

Costi relativi agli impianti natatori di Roma dotati di 'piscina olimpica'

	Totale fatture	Costi
Piscina Comunale RM – Ostia	953.176,28	952.873,78
Piscina Comunale RM- Pietralata	420.067,44	420.067,70
Piscina Comunale –Valco San Paolo	360.563,00	360.201,84
Piscina del Foro Italico - FIN	1.203.314,29	1.100.618,41
Piscina del Foro Italico - Finplus	1.730.877,62	1.580.669,59

E, tuttavia, è chiaro che le fatture relative ai lavori presso le piscine di Ostia, Pietralata e Valco SanPaolo non potevano essere dedotte in compensazione in una sede negoziale che, come sopra precisato, aveva un ambito oggettivo di riferimento limitato alla sola "gestione" delle piscine del Foro Italico e quelle dello Stadio Olimpico. Soprattutto, le nuove e maggiori spese che la FIN assume aver sostenuto, riguardavano la "costruzione" delle nuove piscine, e giammai avrebbero potuto identificarsi nei "lavori di straordinaria manutenzione" di cui alla detta Convenzione del 2006: per definizione il concetto di "manutenzione" investe beni esistenti. Tale tipologia di lavori era stata posta a carico della CONI Servizi, nella sua qualità di ente concedente, sicché non potevano essere svolti dalla FIN, stante l'espresso divieto posto suo a carico (art. 8 della



Convenzione sopra citata) né tantomeno avrebbero potuto essere autorizzati dalla società, in quanto mera usufruttuaria dei detti impianti natatori. Di qui la totale infondatezza sia dell'assunto difensivo per cui gli importi esposti in transazione più che un "rimborso" sarebbe stato meglio definire come "recupero di un'anticipazione effettuata dalla FIN per conto della Coni Servizi", sia di quello per cui "Coni Servizi era tenuta, contrattualmente, a sostenere quegli oneri".

Le asserzioni difensive sono testualmente smentite e, in ogni caso, delle due l'una: o le fatture portate in transazione riguardavano la manutenzione delle strutture per le quali, in sede convenzionale, la Fin aveva conseguito la gestione, e allora non avrebbero potuto essere dedotte in sede di rendicontazione al MEF; o, una volta coperte con il finanziamento MEF, ne era precluso il rifinanziamento in contropartita nell'accordo bonario stipulato con la CONI Servizi a fini transattivi allo scopo di risolvere il contenzioso relativo alla sola concessione di "servizi"

Tertium non datur.

4.2. Gli eventuali maggiori importi sostenuti dalla FIN per opere estranee alla mera "manutenzione" sulle piscine di cui aveva la gestione, laddove riscontrati, non potrebbero neppure essere valorizzati in sede di *compensatio lucri cum damno*. L'art. 1, comma 1-bis l. n. 20/1994, per giurisprudenza contabile ormai tralaticia, presuppone: a) l'accertamento dell'effettività dell'*utilitas* conseguita; b) il medesimo fatto generatore determinante sia il danno che il



vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; c) l'appropriazione dei risultati stessi da parte della pubblica amministrazione che li riconosce; d) la rispondenza della stessa *utilitas* ai fini istituzionali dell'amministrazione che li riceve (*ex multis*, II Sez. centr. app. n. 758/2018). Nessuno dei requisiti esaminati ricorre nel caso di specie: il fatto generatore non è lo stesso, vista la non sovrapposibilità del rapporto MEF-FIN con quello CONI Servizi-FIN; non risulta riconosciuta alcuna utilità delle opere extra-convenzione; la CONI Servizi non avrebbe potuto 'appropriarsi' dei vantaggi prodotti dalla 'costruzione' di nuove piscine, diverse da quelle date in gestione alla FIN.

5. La perdita economica, corrispondente agli importi indebitamente dedotti in sede transattiva, è, oltretutto, attuale, posto che l'accordo bonario non era sottoposto a risoluzione all'esito (negativo) delle verifiche amministrative. Nonostante la pacifica e non contestata duplicazione delle medesime voci di costo, il maggior credito attribuito alla FIN non è più revocabile, con l'effetto che il danno è stato irrimediabilmente traslato su CONI Servizi, in termini di mancato incasso.

6. La fattispecie dannosa integra un illecito commissivo imputabile all'odierno appellato.

6.1. In primo luogo, occorre sgombrare il campo da un equivoco lessicale, generato dall'uso improprio del sintagma "legittimazione passiva". La legittimazione ad agire e a contraddire è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto



il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. Ne deriva che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di fondatezza della domanda, attiene, invece, al merito della causa. Per la sussistenza della legittimazione processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda, mentre la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (in termini, ex aliis, Cass. civ., n. 14468/2008, n. 11284/2010, n. 14177/2011, n. 15759/2014, n. 943/2017, n. 20721/2018, n. 21781/2019, n. 9263/2020, n. 16744/2021).

Ciò posto, nel caso di specie, la carenza di “legittimazione passiva” cui allude la sentenza non può che essere interpretata nel senso di carenza di “titolarità passiva” del rapporto sostanziale dedotto, in quanto gli stessi giudici territoriali assumono che al Barelli non



possa essere attribuita alcuna responsabilità per l'evento dannoso.

Ne consegue che il rapporto processuale è correttamente incardinato nei confronti del soggetto che, secondo la prospettazione del requirente, è l'autore del danno, mentre, alla stregua di quanto verificato dai primi giudici, l'odierno appellato, avendo agito in nome e per conto della FIN, sarebbe estraneo alla pretesa risarcitoria dedotta.

6.2. Chiarito che in sentenza è stata dichiarata la carenza di "titolarità passiva" del rapporto sostanziale dedotto (quindi si tratta di un rigetto nel "merito" e non per difetto di *legitimatio ad causam*), la censura mossa dal Procuratore regionale sullo specifico capo di sentenza è meritevole di accoglimento.

Considerato che lo scrutinio degli aspetti relativi alla questione di giurisdizione, e, dunque, alla sussistenza del rapporto di servizio con il Barelli, rimane precluso in questa sede - per effetto sia della mancata impugnazione della sentenza *in parte qua*, sia del giudicato interno formatosi sullo specifico punto a seguito dell'ordinanza 8676/2019, emessa, lite pendente, su regolamento preventivo di giurisdizione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in linea con il proprio uniforme orientamento (Cass. civ., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass. civ., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994 Cass. civ., Sez. Un. 18 marzo 2022, n.8949) - i motivi di doglianza possono essere vagliati con esclusivo riferimento all'effettivo coinvolgimento del Barelli nella consumazione dell'illecito.



In quest'ottica, l'imputabilità dell'evento dannoso deve essere ricostruita alla stregua della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. al fine di valutare il concorso di tutti coloro che, adottando condotte commissive od omissive, hanno contribuito alla causazione della lesione patrimoniale. Ebbene, le emergenze documentali depongono, inequivocabilmente nel senso che l'unico, reale *dominus* dell'intreccio di eventi che ha portato, in esito, al doppio pagamento delle stesse fatture, è proprio l'odierno appellato. Senza l'apporto determinante del Barelli alcuna conseguenza pregiudizievole si sarebbe determinata in danno di CONI S.p.a. né, al tempo stesso, alcun beneficio avrebbe potuto trarne la Federazione concessionaria.

All'allora Presidente della FIN sono da ascrivere tutti i principali atti dai quali è scaturita la perdita economica per cui è causa. Come rilevato nell'atto di gravame, proprio il Barelli ha sottoscritto sia la convenzione del 2006, sia la dichiarazione del 2012 al MEF di avvenuto conforme integrale utilizzo dei fondi ricevuti, sia la transazione del 2013. La circostanza che lo abbia fatto "nella qualità" di Presidente della FIN e, dunque, impegnando la stessa Federazione con il suo operato, non è utile a scriminare il suo diretto e personale apporto causale alla produzione dell'evento dannoso sopra delineato, venendo in rilievo una perdita economica causata non alla FIN (ossia all'ente rappresentato) bensì all'ente concedente (CONI Servizi S.p.A.), a sua volta avente natura di soggetto pubblico.

Il rinvio alla categoria degli "*atti ultra vires*" al fine di escludere la responsabilità dell'odierno appellante è, dunque, del tutto



inappropriato; in tema di società di capitali, infatti, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, è valutata al solo scopo di escludere la nullità dell'atto medesimo, ammettendone, al più, l'inefficacia e l'inopponibilità nei rapporti con i terzi. Sarebbe, dunque, spettato alla Federazione (sempreché sia estensibile ad essa il regime proprio delle società di capitali) e solo ad essa il potere di respingere gli effetti di quell'atto, oppure di assumerli *ex tunc*, attraverso la ratifica, oppure ancora di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa (Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2008, n. 9905; Cass. civ. 21 settembre 2015, n. 18449; Cass. civ. 19 marzo 2015 n. 5522). Nel caso di specie, le attività poste in essere dall'odierno appellato si sono innestate nell'ambito di rapporto di natura pubblicistica (quale la concessione di servizi) e per la gestione di risorse pubbliche dichiaratamente e pacificamente finalizzate al raggiungimento di finalità di stampo pubblicistico, e, infine, risultano in linea con quanto previsto dallo Statuto al punto da non essere mai state ripudiate dalla FIN che da esse ha tratto solo vantaggio, come già precisato.

6.3. Peraltro, anche le argomentazioni difensive addotte dal Barelli in punto di elemento soggettivo, volte a corroborare il proprio difetto di "titolarità passiva" dell'azione risarcitoria, sono del tutto prive di fondamento. La condotta del Presidente può ben dirsi connotata dalla piena consapevolezza di aver agito allo scopo di ottenere la duplicazione dei pagamenti. A nulla vale invocare il contenuto del



decreto di archiviazione penale (da parte dell'appellato) o della richiesta di archiviazione (da parte dell'appellante), al fine di valutarne l'incidenza sulla fattispecie dannosa in esame. Dalla lettura degli atti, infatti, emerge con chiarezza che il giudice penale è stato chiamato a valutare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 316 bis (malversazione di erogazioni pubbliche) e 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) c.p., ossia di fatti-reato rimasti fuori dal perimetro oggettivo della presente controversia. Il Collegio ha avuto modo di chiarire che il finanziamento è rimasto a monte dell'operazione transattiva, e che deve ritenersi interamente versato alla realizzazione delle opere per le quali era stato concesso: vi è, dunque, perfetta convergenza tra le conclusioni cui perviene il giudice dell'archiviazione penale e le emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio contabile. La materia del contendere si è, qui, concentrata sulla negoziazione che ha portato la CONI Servizi a riconoscere a FIN un credito di importo ben più elevato di quello dovuto, sulla scorta di fatture già coperte dalla sovvenzione pubblica, come più volte chiarito. E alla causazione di tale indebito esborso, con diretto impoverimento delle risorse pubbliche, ha contribuito, in modo determinante, il Barelli, il quale ha deliberatamente accresciuto, mediante l'esibizione delle fatture FINplus, il controcredito intestato alla Federazione, nella piena consapevolezza – peraltro implicita nel costrutto difensivo – di recuperare, per tale via, i maggiori esborsi (asseritamente) sostenuti extra-finanziamento MEF. La condotta può, in definitiva, ritenersi caratterizzata da un



vero e proprio dolo, sia pure *sub specie* di dolo eventuale, in quanto il Barelli ha agito accettando il rischio dell'evento dannoso, poi puntualmente verificatosi, ossia della duplicazione dei pagamenti, a detrimento delle ragioni creditorie della CONI Servizi.

7. Ai fini della quantificazione del danno, rispetto all'importo complessivo (euro 845.729,94 + IVA = euro 1.011.276,58) indicato dall'Ufficio Verifiche del CONI, il Procuratore regionale ha tenuto conto in citazione soltanto della minor somma (€ 825.978,70, al lordo dell'IVA), corrispondente alle 16 fatture prodotte dalla Finplus (società partecipata dalla FIN) delle 23 indicate nella relazione.

Va rimarcato, infatti, che, con e-mail del 2 gennaio 2014, Finplus aveva trasmesso al detto Ufficio un elenco di n. 84 fatture relative ai costi sostenuti per interventi sulle piscine del Foro Italico e coperti con il contributo del MEF. Come rilevato dai consulenti di parte, rispetto a Finplus, *“la verifica sul doppio finanziamento è più agevole in quanto è sufficiente estrarre dall'elenco delle 84 fatture che la Finplus ha dichiarato essere state pagate con contributo il MEF le fatture ricomprese nell'elenco allegato alla transazione....Dal raffronto tra i due elenchi si evince che 16 fatture Finplus (Allegato 8) per un importo complessivo di € 825.978,70 (IVA inclusa) i cui costi sono stati coperti con il contributo statale risultano poi essere state rimborsate da CONI Servizi in sede di transazione.*

Le fatture oggetto di duplice contribuzione sono le seguenti:

- 1) n. 14 del 29.05.2007, intestata a OMISSIS, oggetto *“Ristrutturazione edile spogliato”* (per euro 4.390,00 + IVA 21%



euro 921,90 = euro 5.311,90);

2) n. 60 del 30.04.2009, intestata a OMISSIS S.r.l., oggetto "*Norma spogliatoi Stadio del Nuoto - Sal. 1*" (euro 100.040,46+ IVA 10% €

10.004,05 = euro 110.044,51);

3) n. 137 del 30.04.2009, intestata a OMISSIS S.r.l., oggetto "*Norma spogliatoi Stadio del Nuoto - Sal. 2*" (euro 105.010,19 + IVA 21%

euro 22.052,14 = euro 127.062,33);

4) n. 232 del 15.05.2009, intestata a OMISSIS , oggetto "*Sostituzione a norma vetri locali spogliatoī*" (euro 534,00 + IVA

21% euro 112,14 = euro 646,14);

5) n. 43 del 18.05.2009, intestata a OMISSIS, oggetto "*Fornitura lastre cemento per pavimentazione tunnel*" (euro 5.544,00 + IVA

10% euro 554,40 = euro 6.098,40);

6) n. 33 del 25.06.2009, intestata a OMISSIS s.r.l., oggetto "*Sostituzione a norma vetri Tribuna Tevere*" (euro 1.208,33 + IVA

21% euro 253,75 = euro 1.462,08);

7) n. 44 del 30.06.2009, intestata a OMISSIS s.r.l., oggetto "*Fornitura illuminazione Tunnel piscina con LED*" (euro 5.000,00 +

IVA 21% euro 1.050,00 = euro 6.050,00);

8) n. 188 del 30.06.2009, intestata a OMISSIS S.r.l., oggetto "*Norma spogliatoi Stadio del Nuoto - Sal. 3*" (euro 179.199,16 + IVA 21%

euro 37.631,82 = euro 216.830,98);

9) n. 38 del 7.07.2009, intestata a OMISSIS s.n.c., oggetto "*Fornitura e posa in opera vetrate e porte Foro Italico*" (euro

14.700,00 + IVA 21% euro 3.087,00 = euro 17.787,00);



10)n. 8 del 15.07.2009, intestata a OMISSIS s.r.l., oggetto

“Ristrutturazioni edili tunnel piscina, fari vasca nuoto e zona bar”

(euro 23.840,00 + IVA 21% euro 5.006,40 = euro 28.846,40);

11)n. 49 del 7.08.2009, intestata a OMISSIS s.n.c., oggetto

“Sostituzione box trono e giudici Stadio del nuoto” (euro 28.000,00

+ IVA 21% euro 5.880,00= euro 33.880,00);

12)n. 33 del 29.09.2009, intestata a OMISSIS, oggetto

“Manutenzione straordinaria e ristrutturazione fognaria area

Stadio” (euro 55.200,00 + IVA 21% euro 11.592,00 = euro

66.792,00);

13)n. 252 del 1.10.2009, intestata a OMISSIS S.r.l., oggetto *“Norma*

spogliatoi Stadio del Nuoto” (euro 61.626,47 + IVA 21% euro

12.941,56 = euro 74.568,03);

14)n. 37 del 20.10.2009, intestata a OMISSIS, oggetto

“Manutenzione straordinaria e ristrutturazione fognaria area

Stadio” (euro 76.908,00 + IVA 21% euro 16.150,68 = euro

93.058,68);

15)n. 40 del 14.12.2009, intestata a OMISSIS, oggetto

“Ristrutturazione e manutenzioni edili bar e vasca pensile” (euro

26.316,00 + IVA 21% euro 5.526,36 = euro 31.842,36);

16)n. 41 del 14.12.2009, intestata a OMISSIS, oggetto

“Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni edili per forometrie”

(euro 4.709,00 + IVA 21% euro 988,89 = euro 5.697,89).

L'importo complessivo pari a € 825.978,70 è al lordo dell'IVA, e deve essere considerato per intero, posto che in tale misura è stato



dedotto in compensazione transattiva.

Su tale importo, tuttavia, il Collegio ritiene di dover operare una netta riduzione, in considerazione dell'apporto causale dello stesso soggetto pubblico danneggiato (CONI Servizi SpA), ex art. 1227, comma 1, c.c. La transazione appare connotata da ampi margini di sommarietà, al punto da relegare fondamentali verifiche contabili a un momento posteriore all'avvenuta stipula, senza neppure condizionarne l'efficacia all'eventuale esito negativo, come sopra rimarcato. Con la stessa sopra evidenziata superficialità è stato concesso il finanziamento, rendendo di fatto possibile la postergazione degli interventi rispetto alle anticipazioni conseguite e con attestazione unilaterale dei risultati raggiunti: a tale ambiguità deve riconoscersi un contributo causale, seppure non esclusivo, per i successivi sviluppi dannosi della vicenda. Il concorso del soggetto danneggiato deve essere valutato, in via equitativa, nella misura del 40%, con l'effetto che il danno imputabile al Barelli deve considerarsi pari a euro 495.587,22 (il 60% dell'importo sopra indicato).

7. L'appello deve essere parzialmente accolto, e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, il sig. Barelli Paolo deve essere condannato al risarcimento del danno in favore di CONI Servizi S.p.A. pari a euro 495.587,22, oltre rivalutazione dalla data di stipula dell'accordo transattivo (9 aprile 2013) al deposito della sentenza di primo grado, e interessi legali da tale data al di del soddisfo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna Barelli Paolo al risarcimento del danno in favore di CONI Servizi S.p.A. pari a euro 495.587,22, oltre rivalutazione dall'aprile 2013 al deposito della sentenza di primo grado, e interessi da tale data al di del soddisfo. Le spese del doppio grado sono a carico dell'appellato e si liquidano in euro 559,48 (CINQUECENTOCINQUANTANOVE/48) Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 APRILE 2022

Per La Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

Il Funzionario Amministrativo

Firmato digitalmente

Dott.ssa Alessandra Carcani